

(N. 1787)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 luglio 1951 (V. Stampato N. 1559)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro *ad interim* dell'Africa italiana

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 13 LUGLIO 1951

Messa in liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia »

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia », costituito con regio decreto-legge 6 dicembre 1937, n. 2300, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 683, modificata con legge 4 dicembre 1939, n. 2107, è messo in liquidazione.

Le operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'Africa italiana, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze, sarà provveduto alla nomina del commissario liquidatore e saranno determinati gli emolumenti spettantigli.

Con lo stesso decreto sarà provveduto alla nomina di un comitato di sorveglianza composto di tre membri, due designati rispettivamente dal Ministero per l'Africa italiana e da quello per il tesoro ed il terzo dai creditori.

## Art. 3.

Per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione, oltre a quelle stabilite nella presente legge, saranno osservate le norme relative alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa contenute nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

## Art. 4.

Il commissario liquidatore procederà a tutte le operazioni di liquidazione secondo le direttive dei Ministeri dell'Africa italiana, del tesoro e delle finanze e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

## Art. 5.

Il commissario liquidatore prenderà in consegna i beni mobili, i libri contabili ed i documenti dell'Ente, redigendo apposito inventario. Copia degli atti relativi alla consegna dovrà inviarsi ai Ministeri dell'Africa italiana, del tesoro e delle finanze.

## Art. 6.

Il commissario liquidatore provvederà alla formazione dello stato attivo e passivo dell'Ente ed alla predisposizione del piano di liquidazione da sottoporre al comitato di sorveglianza.

Entro il termine previsto all'articolo 1 della presente legge il bilancio finale di liquidazione sarà sottoposto, per l'approvazione, ai Ministri per l'Africa italiana, per il tesoro e per le finanze e successivamente pubblicato, a cura del commissario liquidatore, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tale comunicazione dispensa il liquidatore dal compimento di ogni altra formalità relativa alla pubblicazione del bilancio stesso.

## Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.